

Allegato A

DISCIPLINARE OPERATIVO per la gestione faunistica del cinghiale nella Regione Molise

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Figure tecniche
- Art. 4 Aree d'intervento
- Art. 5 Soggetti Autorizzati alla caccia di selezione
- Art. 6 Idoneità
- Art. 7 Prova pratica di tiro
- Art. 8 Ammissione ai corsi
- Art. 9 Albo dei Cacciatori di selezione
- Art. 10 Accesso al prelievo selettivo
- Art. 11 Assegnazione delle aree d'intervento
- Art. 12 Mezzi consentiti per l'abbattimento
- Art. 13 Modalità di esercizio del prelievo
- Art. 14 Recupero dei capo feriti e prelievo errato
- Art. 15 Periodi
- Art. 16 Prelievo di urgenza
- Art. 17 Organi preposti al controllo
- Art. 18 Norme di sicurezza
- Art. 19 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Finalità

Il presente Disciplinare Operativo della Regione Molise (di seguito denominato Disciplinare) è in attuazione dell'art. 11, *quaterdecis*, comma 5 della legge 248/2005 e disciplina la caccia di selezione al cinghiale con le seguenti finalità:

1. ricostituire i limiti di tollerabilità della specie *Sus Scrofa* tali da ridurre i danni alle colture agricole, l'allarme sociale, gli impatti sulla biodiversità, nonché i sinistri stradali causati dalla specie;
2. conservare la presenza della specie sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura;
3. adeguare le presenze nel territorio della Regione Molise ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative, assicurandone la protezione e la gestione, attraverso l'applicazione delle misure necessarie;
4. contribuire alla conoscenza delle popolazioni di cinghiali presenti sul territorio sia attraverso l'analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi sulla base di opportune metodologie di conteggio.

Le predette finalità saranno raggiunte principalmente attraverso l'organizzazione del prelievo selettivo al Cinghiale mediante la caccia di selezione.

Il presente Disciplinare si applica su tutto il territorio venabile della Regione Molise, occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a specie dei suidi selvatici del genere *Sus Scrofa Selvaticus*.

Art. 2

Funzioni

1. La caccia di selezione è un prelievo selettivo programmato per specie, quantità, sesso e classi di età attraverso il piano di abbattimento selettivo approvato dalla Regione Molise e dall'ISPRA, avente lo scopo di riportare la popolazione selvatiche di cinghiali verso un equilibrio con le attività antropiche.
2. La Regione Molise esercita il coordinamento e il controllo sull'applicazione del presente Disciplinare, ai sensi della vigente normativa, in ottemperanza alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.
3. La Regione istituisce un Albo dei cacciatori di selezione (di seguito denominato Albo), secondo quanto indicato all'Art. 9 del presente Disciplinare.

Art. 3

Figure tecniche

1. Alla gestione faunistica-venatoria del cinghiale sono preposte le seguenti figure:
 - a. Regione Molise;
 - b. AA.TT.CC. (Ambiti territoriali di caccia);
 - c. Cacciatore di selezione abilitato;
 - d. Coadiutore del Cacciatore di Selezione abilitato;
 - e. Operatore abilitato per il recupero con il cane da traccia.

Art. 4

Aree d'intervento

1. Ai fini del presente Disciplinare gli AA.TT.CC. suddividono il territorio Regionale in:
 - a. **Distretti (D)**
 - b. **Unità di Gestione (UG)**

c. **Quadranti (Q)**

Ogni **Distretto** è suddiviso in **Unità di Gestione** riportante, tramite cartografia, le aree maggiormente sensibili o cosiddette “aree critiche” denominate **Quadranti**; più specificatamente:

i. **Distretto**: area del territorio Regionale suddivisa per AA. TT.CC.

ii. **Unità di Gestione**: porzione di territorio o area critica su cui si siano:

1. Verificati, accertati e quantificati i danni alle colture Agro-Forestali;
2. Circostanze di potenziale pericolo o pericolosità imminente per le attività umane o per l'incolumità delle persone;
3. Aree in cui la densità relativa alla presenza della specie non sia stata contenuta attraverso interventi ordinari di attività venatoria (Oasi di Protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Aree Protette), la cui eccedenza crea situazioni di rischio o potenziale danneggiamento alle colture, circolazione stradale o alle persone;

iii. **Quadranti**: aree minime o porzione di territorio di dimensioni contenute ricadente nell'unità di gestione, in cui è stata verificata e accerta la presenza dei capi su cui applicare il prelievo selettivo. Tale area rappresenta il luogo fisico di abbattimento, (le cui coordinate debbono essere comunicate agli AA.TT.CC.) su cui si ha la possibilità di realizzare altane per l'appostamento.

2. La Regione Molise approva i relativi atti redatti dagli AA.TT.CC.

Art. 5

Soggetti Autorizzati alla caccia di selezione

1. La caccia di selezione risponde alle previsioni di cui all'art. 11, *quaterdecis*, comma 5 della legge 248/2005; deve essere realizzata esclusivamente dai cacciatori abilitati al suo esercizio, residenti nella Regione Molise (cacciatori di selezione);
2. Ai fini dell'abilitazione di cui al punto successivo, vengono riconosciuti i titoli equipollenti di abilitazione conseguiti fuori Regione, previo obbligatorio aggiornamento della prova pratica di tiro di cui al successivo articolo 7.

Art. 6

Idoneità

1. I cacciatori residenti in Regione Molise acquisiscono l'idoneità alla caccia di selezione tramite la frequenza di un corso di formazione della durata di 35 ore con massimo 5 ore di assenza, previo il superamento dell'esame di abilitazione da sostenersi dinnanzi all'apposita Commissione composta dal personale Docente che ha effettuato il corso e un Segretario verbalizzante appartenente al servizio caccia della Regione Molise;
2. I corsi possono essere organizzati dalla Regione, dagli AA.TT.CC., dagli Enti e dalle Associazioni aventi come fine istituzionale la gestione faunistico-venatoria, la salvaguardia e la protezione delle specie selvatiche sulla base di un programma approvato da ISPRA, con personale docente accreditato. Il corso sarà a spesa del Candidato, le materie e il numero di partecipanti di sessione verranno stabiliti in base alle direttive ISPRA recepite dalla Regione Molise;
3. Sarà ritenuto idoneo al prelievo selettivo chi frequenterà il corso di formazione per almeno le ore minime richieste e supererà una prova scritta del tipo quiz rispondendo in modo corretto ad almeno all'80% delle risposte (24 Quiz) delle 30 domande a risposta multipla ed una prova orale attinente al corso; previo superamento della prova scritta e orale dovrà essere altresì

sostenuta una prova pratica di tiro, da svolgersi presso un poligono di tiro autorizzato e convenzionato, alla presenza del personale docente del corso abilitativo.

Art. 7

Prova pratica di tiro

1. La prova pratica ha lo scopo di valutare l'abilità e la sicurezza con la quale il candidato affronta l'uso di un'arma da caccia a canna rigata munita di ottica di puntamento. A tale scopo verranno riprodotte sul campo situazioni di tiro simili a quelle riscontrabili durante la normale attività di prelievo di ungulati esercitata in forma selettiva (a mero titolo di esempio: tiro da altana ovvero tiro da riparo ovvero tiro da distesi). In particolare verrà valutata la capacità di tiro, in funzione di un prelievo il più possibile "pulito", evitando ferimenti legati ad un'oggettiva inabilità da parte del cacciatore di selezione o a intollerabili mancanze di tipo tecnico dell'arma quali una taratura scorretta della stessa;
2. Il ruolo di direttore di tiro è affidato al direttore del Poligono affiancato ad almeno un membro della Commissione d'esame;
3. Nella prova di tiro sono consentite esclusivamente le armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm con bossolo vuoto di lunghezza non inferiore a 40 mm; le armi devono necessariamente essere dotate di ottiche di mira con ingrandimenti minimi compresi tra 2.5x e 9x. L'arma deve essere "a colpo singolo", ovvero ad otturatore girevole, ovvero del tipo semiautomatico ma in questo caso senza l'utilizzo del caricatore o con caricatore avente riduttore a zero colpi;
4. Il candidato deve dimostrare di essere autonomo nella lettura dei bersagli, nonché munito di adeguata strumentazione ottica, costituita da un cannocchiale da osservazione con almeno 20x e telemetro idoneo per la valutazione della distanza;

5. Il candidato deve dimostrare la conoscenza delle elementari norme di sicurezza da osservare in una reale situazione di caccia, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'ispezione della camera di cartuccia prima di ogni sessione di tiro, il caricamento con il vivo di volata rivolto in posizione di sicurezza, l'utilizzo della sicura, l'astenersi dal rivolgere l'arma anche se scarica verso persone, etc.;
6. Il bersaglio per la prova è quello di cui all'allegato 1 e consiste in una sagoma circolare di cm. 15 di diametro, di colore bianco, grigio e rosso, da collocarsi su una sagoma cartacea raffigurante un cinghiale nella zona dove sono posizionati i punti vitali dell'animale;
7. Per superare la prova di tiro è necessario colpire utilmente il bersaglio almeno 4 volte con i 5 colpi a disposizione, per due sessioni di prova di cui almeno una alla distanza di 100 metri;
8. Si precisa che il punteggio ottenuto nella prova darà diritto a prelazione con riferimento a quanto stabilito nel successivo articolo 11;
9. La Commissione di verifica si riserva di introdurre eventuali varianti e alternative alle prove pratiche di tiro, anche sulla base di eventuali disposizioni regionali;
10. Per esigenze di sicurezza al fine di limitare gli incidenti, nonché per equità dato che il punteggio ottenuto nella prova darà diritto a prelazione con riferimento a quanto stabilito nel successivo articolo 11, per esercitare la caccia di selezione nella Regione Molise occorre che la prova di tiro venga revisionata presso il campo convenzionato, alla presenza del Direttore di Campo che certificherà il risultato della prova:
 - a. da chi abbia conseguito fuori Regione l'abilitazione alla caccia di selezione;
 - b. da qualsiasi cacciatore di selezione, con cadenza biennale.

Si precisa che la revisione dell'esame costituisce anche certificato di taratura dell'arma ai fini dell'articolo 12 comma 1.

Art. 8

Ammissione ai corsi

1. Possono iscriversi al corso per la caccia di selezione al cinghiale in Molise, ovvero possono chiedere di sostenere la prova di tiro ai fini dell'equipollenza dell'idoneità già posseduta:
 - a. i residenti nella Regione Molise da almeno 5 anni;
 - b. i residente in Regione Molise, a prescindere dalla data di residenza, se titolari di azienda Agricola/Zootecnica o conduttori di fondo agricolo ricadente nei quadranti dell'unità di gestione;

Purché:

- c. in possesso di regolare porto d'armi uso caccia in corso di validità.
- d. dichiarino di avere la proprietà ovvero l'acquisto dell'arma prima dell'iscrizione all'albo dei cacciatori di Selezione di arma lunga a canna rigata, idonea uso caccia, di calibro non inferiore ai 6.5x40mm, con ottica di mira con ingrandimenti minimi compresi tra 2.5x e 9x.

Art. 9

Albo dei Cacciatori di selezione

1. I cacciatori idonei al prelievo selettivo ed all'esercizio dello stesso verranno inseriti in apposito Albo Regionale, aggiornato annualmente e trasmesso ai comuni ricadenti nella regione al fine di darne informazione all'uopo utile in caso di eventi che pregiudichino la pubblica incolumità;
2. L'iscrizione all'Albo ha validità annuale ed è subordinata:
 - a. al possesso del porto d'armi uso caccia in corso di validità, con il rinnovo annuale, del pagamento dei rispettivi oneri validativi come previsto da norma venatoria;
 - b. al conseguimento della idoneità alla caccia di selezione o dell'equipollenza per chi ha effettuato l'esame fuori regione.
 - c. Certificato annuale delle taratura dell'ottica dell'arma utilizzata.

- d. per motivi di sicurezza dovuti alla morfologia del territorio, per essere efficace ai fini della iscrizione all'albo di cui al presente articolo necessita di una revisione dell'esame di tiro con cadenza biennale;
 - e. alla residenza in Regione Molise da almeno 5 anni, ovvero alla residenza in Regione Molise a prescindere dalla data di residenza se titolari di azienda Agricola/Zootecnica o conduttori di fondo agricolo ricadente nei quadranti dell'unità di gestione;
 - f. al versamento del contributo di accesso alla caccia di selezione;
 - g. alla proprietà di un'arma lunga a canna rigata, idonea uso caccia, di calibro non inferiore ai 6.5x40 mm, con ottica di mira con ingrandimenti minimi compresi tra 2.5x e 9x.
3. Nella ipotesi in cui il numero delle richieste per Distretti, Unità di Gestione e/o Quadranti superi il numero massimo di operatori ammessi al prelievo secondo il Piano di Prelievo dell'ISPRA, si procederà alla formazione di una graduatoria secondo i criteri di cui all'articolo 11.

Art. 10

Accesso al prelievo selettivo

- 1) La Regione predispose il Piano di Prelievo in selezione (di seguito denominato Piano) sulla scorta dei dati dei conteggi annuali realizzati dagli AA.TT.CC. e degli abbattimenti realizzati nella precedente stagione venatoria. Il Piano è articolato per Distretto, Unità di gestione e Quadranti, e riporta il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età;
- 2) Il cacciatore di selezione abilitato deve presentare richiesta di iscrizione al prelievo selettivo mediante il servizio di teleprenotazione reperibile sul sito istituzionale degli AA.TT.CC. o mediante domanda cartacea da consegnare alla segreteria degli AA.TT.CC.. I predetti AA.TT.CC. elaborano le graduatorie delle proprie aree secondo le disposizioni del presente

disciplinare. Ogni cacciatore di selezione residente abilitato può chiedere di avere precedenza in un solo Distretto, in una sola Unità di Gestione, indicando al massimo due Quadranti; l'accesso al prelievo Selettivo nella Regione Molise è concesso agli iscritti all'Albo dei cacciatori di selezione collocati in posizione utile di graduatoria;

- 3) Il cacciatore di selezione al primo anno di porto d'armi ad uso venatorio potrà praticare solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza.
- 4) Il prelievo selettivo, in parziale deroga alla normativa nazionale sul comodato delle armi da fuoco uso caccia, può essere esercitato esclusivamente con arma di proprietà per motivi di sicurezza propria e altrui vista la necessaria conoscenza dell'arma, dell'ottica e delle regolazioni;

Art. 11

Assegnazione delle aree d'intervento

1. Il cacciatore di selezione residente abilitato può esercitare le sue funzioni in tutte le aree di intervento ma può chiedere di avere la precedenza in un solo Distretto, in una sola Unità di Gestione, in massimo due Quadranti, *de plano* se il cacciatore di selezione effettuerà la teleprenotazione in un quadrante in cui non ha la precedenza, l'ATC competente potrebbe negargli il permesso invitandolo ad indicare un diverso quadrante qualora quello scelto sia già saturo di cacciatori di selezione che abbiano precedenza in quel quadrante o siano meglio collocati in graduatoria;
2. Fermi restando i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nella formazione delle graduatorie verranno presi in considerazione i seguenti requisiti ai fini delle priorità:

- a. cacciatore di selezione titolare di Azienda Agricola/Zootecnica o conduttore di fondo agricolo ricadente nei quadranti dell'unità di gestione in cui chiede di essere assegnato;
 - b. cacciatore di selezione con ramo di parentela in linea diretta o affine con il conduttore Azienda Agricola/Zootecnica o conduttore di fondo agricolo ricadente nei quadranti dell'unità di gestione in cui chiede di essere assegnato;
 - c. cacciatore di selezione residente nell'unità di gestione in cui chiede di essere assegnato da almeno 3 anni;
 - d. cacciatore di selezione Parente in linea diretta o collaterale fino al secondo grado di residenti nell'unità di gestione in cui chiede di essere assegnato; affini solo nel rapporto coniuge con suocero/suocera;
 - e. meritocrazia con riferimento alla prova di tiro presentata congiuntamente alla richiesta di domanda (prova di esame ovvero certificato di taratura);
 - f. concorso di più circostanze di preferenza;
 - g. a parità di circostanze, si darà preferenza a chi allega alla richiesta di iscrizione una copia della taratura annuale di una arma di proprietà, munita di ottica, idonea alla caccia di selezione secondo il presente disciplinare; in ultimo, si avrà preferenza per la candidatura registrata prima.
3. Le graduatorie dei cacciatori di selezione sono redatte dagli AA.TT.CC. utilizzando i criteri di cui sopra; le graduatorie verranno comunicate alla Regione, ai Comuni e ai Carabinieri Comando Forestale che provvederanno alla loro pubblicazione.

Art. 12

Mezzi consentiti per l'abbattimento

1. Sono consentite esclusivamente le armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm con bossolo vuoto di lunghezza non inferiore a 40 mm; le armi devono necessariamente essere

dotate di ottiche di mira con ingrandimenti minimi compresi tra 2.5x e 9x eventualmente corredata da strumenti per la visione notturna. L'arma deve essere "a colpo singolo", ovvero ad otturatore girevole, ovvero del tipo semiautomatico ma in questo caso senza l'utilizzo del caricatore o con caricatore avente riduttore a zero colpi. L'arma deve essere corredata a proprie spese del certificato di taratura annuale con riferimento all'ottica effettivamente montata, rilasciato da uno dei poligoni autorizzati e convenzionati aventi i necessari requisiti di sicurezza della struttura;

2. Per la valutazione del capo a distanza, il singolo cacciatore deve avere obbligatoriamente a disposizione, sul luogo di caccia, una strumentazione ottica costituita da un cannocchiale da osservazione con almeno 20x.
3. Per la valutazione del tiro, il singolo cacciatore deve avere obbligatoriamente a disposizione, sul luogo di caccia, un telemetro idoneo per la valutazione della distanza;
4. La caccia di selezione deve avvenire in forma individuale.
5. L'eventuale sparo da altana è consentito nel rispetto delle distanze minime di sicurezza previste dalla vigente normativa. La eventuale costruzione di ogni nuova altana è soggetta a preventiva comunicazione scritta da inoltrare alla Regione e all'ATC competente per territorio e non dà luogo ad un diritto d'uso precostituito per il singolo cacciatore. L'altana dovrà essere rimossa ad opera del costruttore.
6. È vietato l'uso di fucili combinati.
7. È obbligatorio indossare vestiario ad alta visibilità.

Art. 13

Modalità di esercizio del prelievo.

1. La caccia di selezione deve avvenire in forma individuale;

2. Almeno 48 ore prima della uscita, bisogna effettuare la conferma della teleprenotazione contenente anche l'indicazione di eventuali coadiutori abilitati;
3. Il cacciatore di selezione abilitato è tenuto alla compilazione di una scheda riportante i propri dati anagrafici, i dati relativi all'abilitazione, il Comprensorio, il quadrante ricadente nell'unità di gestione su cui si realizzerà l'appostamento, i giorni e gli orari di uscita e rientro e il numero dei colpi esplosi;
4. Oltre le attrezzature già indicate, nell'esercizio della sua attività il cacciatore di selezione dovrà sempre avere al seguito:
 - a) Scheda di uscita e rientro da compilare sempre, a prescindere dall'abbattimento;
 - b) Scheda per i rilievi biometrici;
 - c) Fascetta inamovibile numerata da apporre al tendine d'Achille dell'arto posteriore destro del capo abbattuto, se presente;
 - d) Cartografia del unità di Gestione e i relativi quadranti autorizzati.
5. I capi abbattuti come pure quelli palesemente feriti, appartengono a colui che li abbatte o li ferisce.
6. I capi da abbattere vengono distinti per età e sesso. Il raggiungimento del sito autorizzato deve avvenire necessariamente con l'arma in custodia, scarica. Ogni spostamento per il cambio della posizione all'interno dei quadranti autorizzati deve realizzarsi con l'arma in custodia, scarica.
7. L'abbattimento dei capi dovrà essere eseguito in appostamento fisso a distanza non superiore ai 100 metri mediante colpo singolo, con l'arma in appoggio e solo dopo aver valutato esattamente il capo da abbattere rispettando le norme di sicurezza venatoria e di Pubblica Sicurezza.
8. Il cacciatore di selezione prima di recuperare il capo abbattuto deve sempre attendere 15 minuti, restando in punteria e pronto a esplodere un nuovo colpo per scongiurare l'ipotesi del capo solo ferito.
9. Per ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve:

- a) Annotare immediatamente l'evento sul tesserino fornito;
 - b) Applicare la fascetta inamovibile numerata al Tendine d'Achille;
 - c) Compilare le schede per la raccolta dei dati biometrici prima di trasportare il capo; completare la compilazione dei dati rimanenti entro le 12 ore;
 - d) Realizzare n. 2 rilievi fotografici in digitale del capo abbattuto, di cui:
 - i) n. 1 foto del capo posto sul fianco, per intero e con la fascetta ben visibile;
 - ii) n. 1 foto per intero con gli organi genitali visibili;
 - e) Inviare la documentazione presso l'ATC competente per territorio entro 5 giorni.
10. Il cacciatore di selezione deve dare all'ATC competente per territorio comunicazione ufficiale dell'avvenuto abbattimento entro 12 ore; in caso di abbattimento di capi che presentino condizioni o comportamenti anomali evidenti (ferite, lesioni del mantello, dermatiti atopiche) va contattato senza indugio il servizio veterinario / ATC competente per territorio.
11. Il cacciatore di selezione dovrà provvedere alla raccolta del materiale organico per l'esame trichinoscopico secondo quanto previsto dai regolamenti CE nn. 2075/2005 e 1375/2015 o eventuali successivi; lo smaltimento dei sottoprodotti deve avvenire ad opera del cacciatore presso centri autorizzati, fatta salva l'ipotesi documentata della commercializzazione del capo per intero. I suidi abbattuti avviati agli stabilimenti di manipolazione, lavorazione o trasformazione, secondo quanto disciplinato dal disciplinare della Regione Molise devono essere sottoposti ai controlli ispettivi previsti dalle norme del caso.
12. Il cacciatore di selezione può avvalersi, previa comunicazione, dell'ausilio del coadiutore abilitato, cioè di un cacciatore che abbia seguito il corso per la caccia di selezione anche se non è iscritto nell'albo dei cacciatori di selezione. Il coadiutore non può effettuare l'abbattimento ma solo il recupero del capo e il rilievo dei dati biometrici. È fatto divieto assoluto al coadiutore di portare o trasportare armi da fuoco o munizioni.

13. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di assegnazioni l'AA.TT.CC competente per territorio si riserva la facoltà di assegnare i capi non abbattuti a diverso cacciatore di selezione documentalmente più meritevole ovvero a far scorrere la graduatoria senza possibilità di indennizzo.

Art. 14

Recupero dei capi feriti e prelievo errato

1. Nel caso di fuga di animale ferito il cacciatore di selezione deve comunicare prontamente con l'organo di Controllo che a sua volta provvede ad allertare gli eventuali altri cacciatori di selezione presenti nei quadranti della stessa Unità di Gestione; il recupero del capo ferito avviene mediante l'utilizzo del cane da traccia con apposito conduttore abilitato dall'ENCI e con libretto di lavoro.
2. Il prelievo errato non è tollerato. Il cacciatore di selezione che incorre nell'errore è obbligato ad applicare il bracciale sul capo abbattuto, a compilare sul posto il tesserino specificando nell'apposito spazio "Prelievo errato" e deve avvisare tempestivamente l'AA.TT.CC/Polizia Provinciale. Ottemperando a queste disposizioni il cacciatore di selezione subirà esclusivamente una sospensione breve di n. 6 giornate dall'elenco dei cacciatori di selezione nonché eventuali successive limitazioni nell'assegnazione dei capi.
3. In caso di recidiva inerente il prelievo errato nell'arco dello stesso anno, potranno essere altresì disposte eventuali esclusioni dalla caccia di selezione; nei casi di maggior gravità potrà essere inoltre disposta la revoca della autorizzazione e il rifacimento dell'esame di cacciatore esperto di ungulati.

Art. 15

Periodi

1. I tempi e gli orari per la caccia di selezione sono quelli previsti dagli atti autorizzativi dei singoli piani di prelievo che dovranno essere approvati annualmente e collegati al calendario venatorio.
2. La caccia di selezione al cinghiale si svolge nei periodi consentiti, tutti i giorni ad eccezione del martedì e del venerdì, di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.
3. Si può esercitare la caccia di selezione dall'alba ad un'ora prima del tramonto; il cacciatore di selezione può altresì anticipare la caccia di selezione fino ad un'ora prima dell'alba e può posticipare la chiusura a due ore dopo il tramonto purché l'ottica sia munita di idonea strumentazione per analizzare il capo, puntare e sparare in notturna.
4. Ogni cacciatore di selezione dopo 5 uscite è tenuto a rispettare un turno di sospensione di una settimana, includendo sia le uscite all'alba che quelle al tramonto.

Art. 16

Prelievo di urgenza

1. Nel caso si verifichi una circostanza di potenziale pericolo o pericolosità imminente per le attività umane o per l'incolumità delle persone, verranno autorizzati in via straordinaria ed in deroga ad altre norme i cacciatori di selezione di quella UG prontamente disponibili e aventi un maggior punteggio attribuito alla prova di tiro o mediante sistema meritocratico derivante da precedenti attività.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, l'ATC competente per territorio può richiedere ad un cacciatore di selezione, iscritto all'Albo regionale, di operare il prelievo in una UG diversa da quella in cui è iscritto;
3. Nel caso di particolari situazioni di rischio potenziale e reale di danneggiamento alle coltivazioni la Regione Molise può disporre il prelievo secondo quanto previsto all'art. 19 comma 2 della Legge 157/92.

Art. 17

Organi preposti al controllo dell'applicazione del Disciplinare

1. La vigilanza sull'applicazione del presente disciplinare e sul rispetto delle norme in esso contenute è affidata a tutti i soggetti delegati ai sensi della legge regionale e dello Stato, ivi inclusi:
 - a. gli addetti alla vigilanza individuati dalla legge 157/92;
 - b. gli addetti alla vigilanza individuati dalla Legge Regionale 19/93 e s.m.i
 - c. le Guardie Provinciali;
 - d. l'ATC competente per territorio;
2. Tra i poteri e i compiti degli agenti di vigilanza venatoria rientrano quelli di cui all'art 36 della Legge Regionale 19/93 e s.m.i..
3. È fatto obbligo agli addetti di comunicare alla Regione eventuali violazioni anche di minima entità, rilevate nel territorio di competenza, ai fini dell'eventuale irrogazione sanzionatoria.

Art. 18

Norme di Sicurezza

1. Vigono le ordinarie norme di Pubblica Sicurezza vigenti in regime di prelievo venatorio.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Divieti:
 - a. durante il periodo dell'esercizio venatorio è fatto divieto, all'interno dei settori di caccia, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti o attrattive (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano

autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi in attitudine di caccia nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati nel calendario venatorio regionale;

- b. durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi veicolo fuoristrada per scovare o inseguire il selvatico, ferma restando la possibilità di utilizzo di mezzi per il trasporto degli animali abbattuti;

2. Sanzioni:

- a. alle violazioni compiute durante la caccia di selezione vengono applicate le sanzioni previste dalla legge del 11/02/1992 num. 157 e s.m.i; e quanto previsto dalla legge Regionale del Molise del 10/08/1993 num. 19 e s.m.i.

3. Abrogazioni, disposizioni transitorie e finali

- a. è in corso di creazione l'OSFR (Osservatorio Faunistico Regionale); al momento della sua attivazione, l'Istituto avrà compiti e funzioni ai fini del presente disciplinare subordinati solo alla Regione, per tanto in attesa della emanazione del nuovo disciplinare tutti i compiti attualmente spettanti agli AA.TT.CC. saranno di competenza dell'OSFR, che avrà un grado gerarchico superiore agli AA.TT.CC.;
- b. il presente disciplinare potrà subire anche nel corso dell'anno venatorio modifiche e/o integrazioni in conseguenza della emanazione di direttive circa modalità e criteri di attuazione delle diverse procedure, Funzioni, Figure tecniche, Aree d'intervento, Soggetti Autorizzati alla caccia di selezione, Idoneità, Prova pratica di tiro, Ammissione ai corsi, Albo, Accesso al prelievo selettivo, Assegnazione delle aree d'intervento, Mezzi consentiti per l'abbattimento, Modalità di esercizio del prelievo, Recupero dei capo feriti e prelievo errato, Periodi, Prelievo di urgenza, Organi preposti al controllo e Norme di sicurezza;

- c. per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività venatoria.

Il presente Disciplinare è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come disciplinare della Regione Molise.